



REPUBBLICA ITALIANA

53/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello nel giudizio iscritto al n. 60778 del registro di segreteria,
promosso da:

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*, pec: - *appellante*;
- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore Generale *pro tempore*, pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it - *appellante*;

nei confronti di

- **DI BRIGIDA Gilda** (c.f. DBRGLD79L50C858G), nata il 10.07.1979 a

Colleferro (RM), rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosella Monti (c.f. MNTRLL59L60A182T), pec: avvocato.rosellamonti@pec.it e Giuseppe Cormaio (c.f. CRMGPP68L16A182Q), pec: avvocato.giuseppecormaio@pec.it, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Alessandria, Piazzale Marconi, n. 23 - *appellata*;

- **GATTI Bianca** (c.f. GTTBNC51L59D969K), nata a Genova, il 19.07.1951 e deceduta a Casale Monferrato il 07.08.2023 e di **PALLADINO Silvia** (c.f. PLLSLV75H63G337Q), nata a Parma il 23.06.1975, e residente in Casale Monferrato, Via Candido Poggio, n. 28, nella sua veste di erede di GATTI Bianca, rappresentate e difese dall'Avv. Bruna Bruni, pec: avvbrunabruni@cnfpec.it ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Alessandria, C.so Cavallotti, n. 68 - *appellata*;
- **SASSONE Ornella** (c.f. SSSRLL48A41B885H), nata il 01.01.1948 a Casale Monferrato (AL), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruna Bruni, PEC: avvbrunabruni@cnfpec.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alessandria, C.so Cavallotti, n. 68 - *appellata*;

per l'annullamento

della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, n. 45/2023, depositata in segreteria in data del 5 aprile 2023;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 13 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore Cons. Donatella Scandurra, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del V.P.G., Cons. Attilio

Beccia, per la Procura generale, l'Avv. Giuseppe Cormaio per Di Brigida e l'Avv. Gianluca Calderara, su delega dell'Avv. Bruna Bruni, per Gatti, Palladino e Sassone.

Svolgimento dei fatti

I. Con sentenza n. 45/2023 la Sezione Giurisdizionale per il Piemonte non accoglieva la richiesta di condanna, promossa dalla Procura regionale, al pagamento di 330.000,00 euro in relazione ad una fattispecie di danno indiretto, asseritamente causato all'Azienda Ospedaliero Città della Salute e della Scienza di Torino, all'ASL AL e alla Regione Piemonte per una ritenuta *malpractice* medica; liquidava le spese di lite a favore delle parti convenute in giudizio in euro 3.700,00, oltre accessori come per legge.

La decisione veniva assunta sulla base della relazione medico legale della CTU, disposta dalla Corte territoriale, contrariamente alle conclusioni, cui era giunto, il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa, con pareri del 22.12.2020 e del 14.01.2021, su incarico dell'Ufficio di Procura regionale.

Il rigetto della domanda attorea non rendeva irragionevole, ad avviso degli stessi Giudici di prime cure, l'avvenuta transazione e ciò in considerazione delle peculiari differenze che caratterizzano la responsabilità amministrativo contabile rispetto a quella civilistica, in particolare sotto il profilo della soglia di rilevanza soggettiva.

II. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Procura regionale, deducendo con distinti motivi di impugnativa:

1) *Violazione applicazione dell'art. 95 C.G.C.; motivazione contraddittoria ed apodittica, quanto alla difforme ricostruzione dei fatti di causa da parte del CTU*

rispetto al contenuto delle audizioni dei convenuti riversate in atti; travisamento dei fatti; mancata valutazione di documenti di causa; mancata lettura di tutte le cartelle cliniche;

- 2) Violazione applicazione dell'art. 95 C.G.C.; motivazione contraddittoria ed apodittica, rispetto alla assoluzione dei medici anche a fronte di una accertata colpa grave da parte del CTU;*
- 3) Mancata valutazione degli elementi di prova offerti dall'attore da parte della Sezione territoriale; violazione applicazione dell'art. 95 C.G.C.; motivazione contraddittoria ed apodittica, quanto alla assoluzione anche a fronte di diverse conclusioni del CTU;*
- 4) Omessa pronuncia in ordine alle denunciate omissioni di approfondimenti diagnostici; mancata valutazione degli elementi di prova offerti dall'attore da parte della Sezione territoriale; violazione applicazione dell'art. 95 C.G.C.;*
- 5) Mancata valutazione degli elementi di prova offerti dall'attore da parte della Sezione territoriale; violazione del diritto di difesa; violazione del principio di disponibilità della prova; violazione del divieto di disporre CTU esplorativa;*
- 6) Mancata valutazione della definizione ex art. 130 C.G.C. da parte di alcuni convenuti.*

In sintesi, l'appellante – con diverse argomentazioni – contestava sulla base delle risultanze della consulenza tecnica disposta dalla stessa Procura regionale la ricostruzione e l'impianto motivazionale della sentenza di prime cure, sostenendo la sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale, sotto il profilo tanto dell'elemento soggettivo, quanto del nesso causale.

III. Si costituiva la Dott.ssa Di Brigida, neurologa, evidenziando di avere avuto un

unico contatto con la paziente il 05.12.2011 e di avere preso visione del referto di una TAC dell'encefalo eseguita poco prima e refertata dal radiologo. Contestava la ricostruzione dei fatti, operata dalla Procura regionale, e di avere essa omesso di distinguere e di valutare le singole posizioni di coloro che sono intervenuti nella vicenda.

IV. Seguiva la costituzione in giudizio della Dott.ssa Sassone Ornella, dirigente medico coordinatrice del reparto di Neurologia dell'ospedale di Casale Monferrato, assumendo anche con appello incidentale che *“il parere reso dal C.M.L. è da ritenere lacunoso, approssimativo ed inattendibile e che la C.T.U., disposta in primo grado, ha affrontato la problematica medico legale, oggetto di causa, con un ben maggior grado di attenzione e di dettaglio”*, essendosi avvalsa di uno specialista in materia, ovvero di un infettivologo.

V. Con appello incidentale Palladino Silvia, erede della Dott.ssa Gatti Bianca, dirigente medico del reparto di Neurologia dell'ospedale di Casale Monferrato, sosteneva anche ai fini dell'eventuale declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo che in nessun modo si può affermare che la Dott.ssa Gatti abbia tratto un arricchimento, quale conseguenza di tale suo asserito errore; in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda di condanna.

All'odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura, preso atto dell'intervenuto decesso della Dott.ssa Gatti, chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio, ritenendo non sussistenti i presupposti per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi; per il resto si riportava alle conclusioni scritte. L'Avv. Calderara, su delega dell'Avv. Bruna Bruni, in difesa

delle Dott.sse Gatti, Palladino e Sassone, chiariva che l'espressione "appello incidentale" era stata usata impropriamente e che le memorie depositate andavano piuttosto intese come memorie di costituzione in giudizio; insisteva, quindi, per la declaratoria di estinzione del giudizio per Gatti e Palladino, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure.

Motivi della decisione

1. *In limine litis*, il Collegio prende atto che il legale rappresentante della Dott.ssa Gatti, della Sig.ra Palladino e della Dott.ssa Sassone ha chiarito, in udienza, che non è stato proposto alcun appello incidentale da parte di ciascuna di loro.
2. Il Collegio prende, altresì, atto che il P.M. ha dichiarato in udienza che non sussistono i presupposti per la riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della Dott.ssa Gatti, deceduta il 07.08.2023 (successivamente alla data di deposito della sentenza di primo grado e di notifica atto di appello), e ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della stessa Dott.ssa Gatti e dei suoi eredi, ai sensi dell'art. 108, comma 6, del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

L'art. 108, al comma 6, c.g.c. stabilisce il Pubblico ministero può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo *"se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi"*.

L'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nello stabilire che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale, stabilisce, altresì, che *"il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi d'illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"*.

Nei giudizi di responsabilità amministrativa contabile, la trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio è così condizionata alla sussistenza *“dell’illecito arricchimento del dante causa”* e del *“conseguente indebito arricchimento degli eredi”*.

Sulla base di tale quadro normativo e in assenza di tali specifici presupposti, tipici del giudizio di responsabilità amministrativo contabile, la richiesta del P.M. può essere accolta con conseguente estinzione del giudizio nei confronti della Dott.ssa Gatti e dei suoi eredi, stante il disposto dell’art. 188 c.g.c., a mente del quale *“L’estinzione del procedimento d’appello (...) fa passare in giudicato la sentenza impugnata”*.

Le spese del giudizio - estinto - restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c..

3. Passando al merito, la questione sottoposta al Collegio attiene ad un’ipotesi di responsabilità medica, finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero, in relazione ad una fattispecie di danno indiretto, asseritamente causato all’Azienda Ospedaliero Città della Salute e della Scienza di Torino, all’ASL AL e alla Regione Piemonte a seguito di un atto di transazione concluso con una paziente.

L’atto di appello, promosso dal Procuratore regionale, contesta, con distinti motivi di gravame, tra di loro interdipendenti che possono essere trattati congiuntamente, la ricostruzione e l’impianto motivazionale della sentenza di prime cure, sostenendo la sussistenza dei presupposti della responsabilità erariale, sotto il profilo tanto dell’elemento soggettivo, quanto del nesso causale.

Le tesi argomentative del Pubblico Ministero si basano sui pareri resi, in data 22.12.2020 e 14.01.2021, dal Collegio Medico Legale presso il Ministero

della Difesa, su incarico dello stesso Ufficio di Procura piemontese, a fronte della Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU), disposta con ordinanza n. 25/2022 dal Giudice di prime cure.

Mentre i pareri adottati dal Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa - composto da un medico specialista in Medicina Legale (Dott.ssa Parroni), da un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni (Dott. Boccucci) e da un medico specialista in Neurologia (Dott. Palazzo) - ravvisavano *“profili di colpa grave in termini di imprudenza e imperizia, consistenti nel non aver tempestivamente messo in atto tutto l’iter diagnostico-terapeutico previsto per i casi di sospetta encefalite, anche a fronte di evidenze cliniche e strumentali”* (pag. 14 del parere del 22.12.2020), per poi identificare, su richiesta dello stesso Ufficio di Procura, i sanitari ritenuti responsabili nel successivo parere (del 14.01.2021), la relazione del CTU, sottoscritta dalla Dott.ssa Carla Burrello, specialista in medicina legale, con il supporto del Dott. Guido Calleri, Direttore del reparto di malattie infettive presso l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino (ausiliario autorizzato), in risposta anche alle osservazioni formulate dai consulenti di parte sulla bozza di parere, dà conto di un quadro clinico estremamente complesso, tenuto anche conto che *“dal punto di vista medico-legale affermare con certezza, in termini generali, che vi sia stato un ritardo diagnostico è sempre molto difficile”* (pag. 19).

Nella prospettazione attorea, le lesioni riportate dalla paziente sarebbero, invero, ascrivibili ad un ritardo diagnostico, e quindi terapeutico, incorso durante il ricovero presso l’Ospedale di Casale Monferrato avvenuto in data 30 novembre 2011 e alla asserita tardiva diagnosi di encefalite erpetica, individuata

dai sanitari il 6 dicembre 2011.

Le odierne appellate sono state chiamate in giudizio per le seguenti condotte:

- la Dott.ssa Sassone, quale medico che effettuò la visita neurologica in data 02.12.2011, nonché in veste di Direttore della S.O.C. (Struttura Organizzativa Complessa) di Neurologia dell'Ospedale;
- la Dott.ssa Gatti, quale medico che visitò la paziente per quattro volte il 03.12.2011;
- la Dott.ssa Di Brigida, quale medico che effettuò la visita neurologica in data 05.12.2011

La sentenza di primo grado, con motivazioni che si condividono pienamente anche per quanto riguarda il riferimento, in tema di casualità omissiva, ai principi generali, di cui agli articoli 40 e 41 c.p., temperati dal principio della c. d. causalità adeguata o quella simile della c.d. regolarità causale, che si intendono qui interamente richiamati, non ha accolto la tesi accusatoria e merita di essere confermata.

Nel ripercorrere i termini della vicenda, la decisione piemontese ha individuato due distinte fasi.

Nella prima fase, che va dall'accesso ospedaliero della paziente (30.11.2011) al momento in cui per la prima volta la Dott.ssa Gatti ha sollevato il sospetto di encefalite (03.12.2011), i Giudici di primo grado hanno ritenuto sulla base della documentazione presente in atti che *“mancavano sintomi che giustificassero, in termini oggettivi, l'insorgere del sospetto di encefalite virale: va quindi escluso che la mancata diagnosi iniziale sia stata espressione di una grave*

imperizia dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente” (pag. 14), non ravvisando nei loro confronti profili di grave negligenza o imperizia.

In questa prima fase, i Giudici di prime cure, con argomentazioni valevoli anche nel presente giudizio e alle quali si rinvia integralmente, hanno valutato la condotta dei sanitari intervenuti in questo lasso di tempo e, nello specifico, della Dott.ssa Sassone, quale medico che effettuò la visita neurologica in data 02.12.2011, oltre che nella sua veste di medico coordinatore, escludendo qualsiasi addebito a carico della stessa Dott.ssa Sassone.

Sempre con riferimento a questa prima fase, la CTU ha messo in evidenza come *“i medici intervenuti dal 30.11 al 3.12 effettuavano con perizia, diligenza e prudenza, i controlli clinici e strumentali via via necessari per l’inquadramento diagnostico del caso e la conseguente terapia necessaria. Il caso in oggetto presentava oggettive difficoltà di inquadramento diagnostico: troppi gli elementi contraddittori, alta la difficoltà della diagnosi a causa di una presentazione clinica complessa”*.

Il Collegio medico legale presso il Ministero Difesa, sempre con riferimento a questa prima fase e alla posizione della Dott.ssa Sassone e alla visita neurologica dalla stessa effettuata in data 02.12.2011, ammetteva che *“sarebbe difficile individuare uno specifico comportamento colposo grave”* rimproverandole, comunque, quale Direttore della S.O.C., il mancato coordinamento dei medici (pag. 3 del parere del 14.01.2021).

In questa prima fase, possono essere considerate dirimenti le considerazioni infettivologiche, rese dal Dott. Calleri - ausiliario autorizzato della CTU - riprese anche nella sentenza di primo grado, secondo cui *“l’assenza*

di segni neurologici focali e di alterazione dello stato di coscienza potevano essere fuorvianti non facendo pensare a una patologia neurologica, anche vista la negatività di una TC senza mezzo di contrasto. Ulteriormente fuorviante può essere stata la comparsa di leucocitosi neutrofila che indirizzava verso una patologia batterica anziché virale. Il quadro fu quindi interpretato come una forma settica o una polmonite (avvalorata dalla presenza di tosse, ed effettivamente confermata da una radiografia del torace eseguita il 4/12), e fu istituito precocemente un trattamento antibiotico” (pag. 13 della CTU e pag. 14 della sentenza piemontese).

Nella seconda fase, che va dal momento in cui la Dott.ssa Gatti ha sollevato il dubbio della presenza di encefalite virale (03.12.2011) al momento in cui è stata accertata l’encefalite erpetica e iniziata la terapia con Acyclovir (06.12.2011), la sentenza di primo grado ha ritenuto che *“la condotta delle convenute SASSONE, DI BRIGIDA e GATTI, con ragionevole probabilità, non abbia rappresentato un antecedente causale decisivo nel determinarsi dell’esito infausto”,* escludendo che *“la mancata somministrazione dell’Acyclovir da parte delle convenute GATTI e DI BRIGIDA, ed il mancato coordinamento imputabile alla SASSONE, abbiano avuto incidenza causale sull’evento lesivo”* (pag. 15), in quanto *“affermare che l’eventuale somministrazione del farmaco avrebbe avuto un’incidenza del 5-10% sull’esito infausto equivale, secondo il richiamato criterio probabilistico, ad escludere l’incidenza causale della condotta doverosa”* (pag. 16).

Il giudizio di bassissima probabilità, espresso dal CTU, è tale da negare, in radice, prosegue la sentenza, la sussistenza di un nesso causale tra la ritenuta omissione e l’evento. *“E tale conclusione vale, a maggior ragione, per la condotta imputabile alla convenuta DI BRIGIDA, intervenuta in un momento ancora successivo*

alla dr.ssa GATTI. Analogo giudizio di assenza di causalità vale per la convenuta SASSONE: non vi sono elementi, infatti, per ritenere che con una doverosa maggiore attenzione nella gestione del caso l'evento infausto sarebbe stato evitato" (pag. 17).

Il peggioramento delle condizioni di salute della paziente è avvenuto tra il tardo pomeriggio del 3 dicembre e la mattina del 4 dicembre 2011.

Correttamente, con argomentazioni che si condividono integralmente, la sentenza di prime cure, sulla scorta delle conclusioni medico legali del CTU, ha ritenuto che in questa seconda fase la somministrazione del farmaco antivirale, a distanza di oltre 24/48 ore dall'esordio dei sintomi, non avrebbe potuto evitare il peggioramento delle condizioni di salute della paziente.

Nessun addebito è, dunque, ascrivibile, in via di principio, alla Dott.ssa Gatti, nei cui confronti il presente giudizio è da considerarsi comunque estinto; né nei confronti della Dott.ssa Di Brigida, quale medico che effettuò la visita neurologica in data 05.12.2011, né della Dott.ssa Sassone, quale medico coordinatrice, in quanto si può ritenere, in linea con le conclusioni, cui è pervenuta la sentenza di prime cure, che la loro condotta *"con ragionevole probabilità, non abbia rappresentato un antecedente causale decisivo nel determinarsi dell'esito infausto"* (pag.15).

L'atto di appello, promosso dalla Procura regionale, non può, dunque, essere accolto per quanto di ragione.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate, a carico dell'amministrazione di appartenenza, come in dispositivo.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di GATTI Bianca e dei suoi eredi;
- rigetta l'appello promosso dalla Procura regionale per la Regione Piemonte;
- le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute;
- liquida le spese di lite, a carico dell'ASL di Alessandria ed in favore di ciascuna delle appellate DI BRIGIDA Gilda e SASSONE Ornella, in euro 7.000,00 (settemila/00), oltre accessori, come per legge.

Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

II CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Donatella SCANDURRA

IL PRESIDENTE

f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 03/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI